

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, in persona del giudice Silvia Russo,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3854/2018 R.G. promossa da:

R.D. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. ...e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv...., in Bergamo, via..., come da procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

E.M. (C.F. (...)), con il patrocinio degli avv.ti ...e ...e con elezione di domicilio presso il loro studio in Bergamo, ..., come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, R.D. ha adito il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la condanna di M.M. (coniuge separata) al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie dell'immobile sito in M., via S. D'A. n. 20, ai sensi dell'art. 1150 comma 1 c.c. e alla corresponsione di una indennità per i miglioramenti recati al suddetto immobile, ai sensi dell'art. 1150 comma 2 c.c. o dell'art. 2041 c.c.

A sostegno della domanda, l'attore ha allegato di avere versato: - la somma di euro 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria nell'ambito di un contratto preliminare relativo all'immobile sopra menzionato, sciolto per il fallimento della parte promittente venditrice; la somma di euro 183.009,80 per la ristrutturazione del medesimo immobile.

Ha inoltre quantificato in euro 84.182,40 l'incremento di valore riconducibile al proprio apporto patrimoniale.

La convenuta si è costituita depositando in data 11 settembre 2018 la propria comparsa di risposta, con la quale ha contestato le domande avversarie e ne ha chiesto il rigetto.

Disposta l'effettuazione di una consulenza tecnica volta ad ottenere una descrizione dell'immobile di cui è giudizio e a quantificarne l'aumento di valore all'esito dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire dalle parti, all'udienza del 29 giugno 2021, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, è utile dare conto dei fatti rilevanti ai fini della decisione che non sono in contestazione fra le parti.

In data 24 settembre 2015, M.M. ha venduto al coniuge R.D. la quota del 50% dell'immobile sito in C., via E. F. n. 55, al prezzo di euro 80.000,00, che l'acquirente si è impegnato a versare entro il 31 dicembre 2020 e del quale è rimasto debitore.

In data 6 ottobre 2015, M.M. ha acquistato dal Fallimento F.I. S.r.l. l'immobile sito in M., via S. d'A. n. 20, in corso di costruzione, al prezzo di euro 249.000,00.

Il prezzo della compravendita è stato versato integralmente da M.M..

Per il medesimo immobile, R.D. aveva precedentemente (nel luglio 2009) versato alla società F.I. S.r.l. in bonis la somma di euro 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, relativamente a un contratto che aveva perso efficacia in conseguenza del fallimento della promittente venditrice.

In data 29 giugno 2016, M.M. ha stipulato un contratto di appalto con la società G. S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento dell'immobile di M., via S. d'A. n. 20.

R.D. ha versato alla società appaltatrice G. S.r.l., a titolo di corrispettivo dell'appalto stipulato da M.M., la somma di euro 60.800,00 mediante consegna di tre assegni bancari e la ulteriore somma di euro 94.400,00 mediante un bonifico bancario.

R.D. ha inoltre versato a M.M. l'importo di euro 20.000,00 mediante un bonifico bancario recante nella causale la dicitura "lavori" e ha acquistato un televisore, un impianto HiFi e un frigorifero per euro 2.447,0, oltre a materiale e attrezzi vari per ulteriori euro 7.809,80.

M.M. ha versato alla società appaltatrice G. S.r.l. la somma complessiva di euro 103.200,00 mediante bonifici bancari, nonché all'arch. B. la somma di euro 23.850,00 per l'esecuzione dell'incarico di progettista e direttore dei lavori e la somma di euro 5875,62 a titolo di oneri di urbanizzazione in favore del Comune di Martinengo.

I coniugi sono separati di fatto dal mese di settembre 2017 e in data 31 ottobre 2018 è stata omologata dal Tribunale la separazione consensuale.

Secondo la tesi dell'attore, M.M. sarebbe tenuta a rimborsargli le somme corrisposte per la ristrutturazione dell'immobile di M.V.S.D. n. 20, da qualificarsi riparazioni straordinarie ai sensi dell'art. 1150 comma 1 c.p.c., e a versargli, in aggiunta al rimborso, una indennità per i miglioramenti recati alla cosa, ai sensi dell'art. 1150 comma 2 o, in subordine, dell'art. 2041 c.c.

Secondo la tesi della convenuta, gli esborsi sostenuti da R.D. devono ritenersi compiuti per il soddisfacimento dei bisogni familiari, con conseguente esclusione del diritto al rimborso e all'indennità per i miglioramenti.

Con riguardo alla materia in discussione, il Tribunale richiama e fa propri i seguenti principi elaborati dalla Corte di Cassazione.

1) "Durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c."; pertanto, "a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio" (Cass. n. 10927/2018).

2) "I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio" (Cass. n. 18749/2004).

3) In mancanza di prova contraria, l'utilizzo del denaro di un coniuge per apportare migliorie alla casa coniugale, di esclusiva proprietà dell'altro, può pertanto configurare adempimento di tale dovere contributivo che, appartenendo al novero delle obbligazioni di cui all'art. 143 c.c., fa sì che la somma investita non possa essere ripetuta (v. Cass. n. 5866/1995; con riguardo a fattispecie concrete di convivenza more uxorio, v. inoltre Cass. n. 3713/2003 e Cass. n. 1277/2014).

4) "In sede di scioglimento della comunione legale tra coniugi, al coniuge non proprietario non spetta alcuna indennità, ai sensi dell'art. 1150 c.c., per le migliorie apportate, a proprie spese, all'abitazione familiare di proprietà esclusiva dell'altro, quando le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l'abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l'esborso si riveli sostenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c." (Cass. n. 10942/2015).

Al contrario, non si ritiene condivisibile il diverso orientamento, accolto dalla giurisprudenza più risalente della Corte di Cassazione, secondo il quale, nonostante la riconduzione, salvo prova contraria, dei pagamenti eseguiti da un coniuge per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'altro coniuge agli obblighi contributivi di cui all'art. 143 c.c., andrebbe tuttavia riconosciuto, in caso di separazione, il diritto del coniuge non proprietario di ricevere una indennità per i miglioramenti apportati all'immobile ai sensi dell'art. 1150 comma 2 c.c. (v. Cass. n. 5866/1995).

Il ragionamento giuridico alla base dell'orientamento da ultimo menzionato risulta contraddittorio, laddove, da un lato, viene escluso il diritto alla ripetizione in ragione della qualificazione del pagamento in termini di adempimento di un obbligo e, dall'altro, viene riconosciuta una indennità per le migliorie all'immobile che siano da esso derivate.

Tali migliorie o costituiscono il risultato dell'investimento effettuato per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e allora rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 143 c.c. e non è dovuta

alcuna indennità, oppure sono estranee al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e allora non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 143 c.c. e può essere ottenuta, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti, l'indennità di cui all'art. 1150 comma 2 c.c. o l'indennità di cui all'art. 2041 c.c.

Assume dunque rilievo dirimente la valutazione della natura e della finalità delle opere eseguite sull'immobile di un coniuge con il denaro dell'altro coniuge.

Nella fattispecie concreta, vengono in considerazione:

- i versamenti eseguiti da R.D. a M.M. o direttamente all'impresa appaltatrice a titolo di corrispettivo della esecuzione dei lavori necessari a completare e a rendere abitabile l'immobile acquistato da M.M. al fine di destinarlo a casa familiare;
- gli esborsi sostenuti da R.D. per l'acquisto del frigorifero, dell'impianto hi-fi e del televisore collocati nella casa familiare;
- il versamento da parte di R.D. della somma di euro 20.000,00 in favore della società F.I. S.r.l. a titolo di caparra confirmatoria di un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo immobile di Martinengo, venuto meno a causa del fallimento della promittente venditrice.

Alla luce delle allegazioni delle parti e della CTU eseguita in corso di causa, è emerso che, grazie ai lavori appaltati alla società G. S.r.l., l'immobile è stato completato, ampliato, coibentato, dotato di impianti ad elevato rendimento energetico e di finiture di pregio. L'attuale valore di mercato è stato indicato dal CTU in euro 435.500,00, mentre il prezzo pagato da M.M. per l'acquisto di esso al rustico ammonta a euro 249.000,00.

L'attore non ha formulato allegazioni specifiche e non ha introdotto capitoli di prova volti a superare la presunzione che i versamenti eseguiti in favore di M.M. o direttamente della società appaltatrice per la ristrutturazione dell'immobile di Martinengo (pari complessivamente a euro 95.500,00, al netto del debito di euro 80.000,00 nei confronti della convenuta) sono configurabili quali adempimenti dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 143 c.c.

In particolare, l'attore non ha svolto tempestivamente (i.e. entro la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.) deduzioni in ordine alla sproporzione di tali versamenti rispetto alla propria capacità patrimoniale e al proprio tenore di vita, limitandosi a ricondurre la decisione di acquistare la casa di Martinengo a una scelta personale e voluttuaria della convenuta. Tale circostanza è rimasta indimostrata e risulta anzi smentita dal fatto che lo stesso attore non ha negato di avere personalmente richiesto l'esecuzione di alcune opere aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste (sostituzione della scala interna, installazione dell'impianto di condizionamento e delle tapparelle elettriche, realizzazione del cappotto sull'intera facciata).

La natura intrinseca dei lavori fatti eseguire dalle parti dopo l'acquisto dell'immobile di Martinengo al rustico è inoltre sicuramente coerente con il soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare, che infatti al termine dei lavori vi ha trasferito la propria residenza e che non avrebbe potuto trasferirla se l'immobile fosse rimasto al rustico.

In questa prospettiva, va ancora evidenziato che l'immobile è tuttora adibito ad abitazione dei tre figli delle parti, oltre che della convenuta.

Le medesime considerazioni sin qui svolte valgono anche per gli elettrodomestici acquistati dall'attore e per il versamento della caparra confirmatoria del precedente preliminare.

Pertanto, in applicazione dei principi sopra trascritti, va escluso il diritto dell'attore di sia di ottenere il rimborso dei versamenti dedotti in causa, sia di ottenere la corresponsione dell'indennità di cui agli artt. 1150 e 2041 c.c.

La statuizione che precede, per le ragioni sopra chiarite, assorbe ogni ulteriore domanda proposta nel presente giudizio.

Le spese di causa, ivi compresi i costi della CTU liquidati come da decreto del 6 marzo 2021, sono posti a carico dell'attore in ossequio al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) Rigetta le domande proposte da R.D.;
- 2) Condanna R.D. a rifondere in favore di M.M. le spese di causa, liquidate in euro 10.343,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.

Conclusione

Così deciso in Bergamo il 3 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022.